



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Settore Studi, documentazione e Supporto Giuridico Legale

FOCUS

“Il punto sul federalismo fiscale”

38

21 ottobre 2010

*Direzione Segreteria dell'Assemblea Regionale
Adriana Garabello*

*Settore Studi, documentazione e Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli*

*A cura di
Franco Turigliatto con la collaborazione di Roberto Ozella*

*Realizzazione grafica
Simonetta Morreale*

Indice

<i>Presentazione</i>	4
1. A CHE PUNTO È L'ITER APPLICATIVO DELLA LEGGE SUL FEDERALISMO FISCALE	4
1.1 <i>I tempi per l'attuazione della delega</i>	4
1.2 <i>L'iter di adozione dei decreti legislativi</i>	4
1.3 <i>I decreti legislativi</i>	5
1.3.1 <i>Federalismo demaniale.</i>	6
1.3.2 <i>Disposizioni su Roma capitale</i>	6
1.3.3 <i>Fabbisogni standard di comuni</i>	9
1.3.4 <i>Federalismo fiscale municipale</i>	12
1.3.5 <i>Autonomia di entrata per le regioni e fabbisogni standard nel settore sanitario</i>	12
2. DECRETO LEGISLATIVO N. 85 DEL 28 MAGGIO 2010 “ATTRIBUZIONE A COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE E REGIONI DI UN LORO PATRIMONIO”	13
2.1 <i>Quattro criteri fondamentali</i>	13
2.2 <i>Beni non trasferibili che rimangono allo Stato</i>	13
2.3 <i>Beni trasferibili agli Enti territoriali</i>	14
2.3.1 <i>Trasferiti alle Regioni</i>	14
2.3.2 <i>Trasferiti alle province</i>	14
2.3.3 <i>Trasferiti agli Enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni)</i>	14
2.3.4 <i>Tre “categorie di beni”</i>	15
2.4 <i>Procedimento</i>	15
2.4.1. <i>Iter</i>	15
2.4.2. <i>Composizione dell'elenco dei beni non trasferibili</i>	15
2.4.3. <i>Composizione dell'elenco dei beni trasferibili e decreti di attribuzione</i>	16
2.4.4. <i>Domanda di attribuzione degli Enti territoriali</i>	17
2.4.5. <i>Richieste e decreti di attribuzione successivi</i>	17

2.5	<i>Quote dei proventi dei canoni alle province</i>	17
2.6	<i>Non utilizzo del bene trasferito</i>	19
2.7	<i>Patrimonio Vincolato</i>	19
2.8	<i>Status dei beni trasferiti</i>	19
2.9	<i>Alienazione dei beni del patrimonio disponibile</i>	20
3.	DOCUMENTI DI APPROFONDIMENTO	21

Presentazione

Il presente lavoro vuole riassumere l'*iter* di applicazione delle norme contenute nella **legge sul Federalismo fiscale (legge n. 42 del 5 maggio 2009)**, richiamando, in particolare il percorso dei decreti legislativi che il Governo è tenuto ad adottare secondo le disposizioni della legge in oggetto.

Essa contiene inoltre i links con alcuni lavori svolti nella materia nonché una sintesi della tempistica del primo decreto legislativo relativo al federalismo demaniale.

1. A CHE PUNTO È L'ITER APPLICATIVO DELLA LEGGE SUL FEDERALISMO FISCALE

1.1 *I tempi per l'attuazione della delega*

L'articolo 3 della legge sul federalismo dispone che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti.

La norma dispone che almeno **un decreto debba essere adottato entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge**. Essendo **la legge entrata in vigore il 22 maggio 2009**, il primo decreto è stato varato dal governo il 21 maggio 2010.

Gli altri decreti devono essere adottati entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, cioè entro il 21 maggio 2011.

Ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive possono essere adottati **entro due anni dall'entrata in vigore dei precedenti decreti**.

1.2 *L'iter di adozione dei decreti legislativi*

Il Consiglio dei Ministri adotta uno schema di decreto che deve essere prioritariamente discusso in sede di **Conferenza unificata; quest'ultima dispone di 30 giorni per esprimere il parere**.

Successivamente lo schema di decreto viene trasmesso al **Parlamento (alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale** e alle commissioni competenti per materia), **che dispone di 60 giorni per esprimere il proprio parere.**

La commissione in oggetto (la cosiddetta bicamerale) può richiedere **una proroga di 20 giorni** *“qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.”*

Solo dopo l'espressione del parere della Commissione bicamerale **il Governo può adottare il decreto legislativo nella sua versione definitiva per la pubblicazione sulla G.U.** e la conseguente entrata in vigore delle norme contenute¹.

1.3 I decreti legislativi

Per una corretta numerazione dei decreti è necessario far riferimento alla documentazione del **Ministero delle Riforme per il Federalismo** reperibili alla pagina:

<http://www.riformeistituzionali.it/documentazione/le-riforme-istituzionali/il-federalismo-fiscale.aspx>

Per quanto riguarda la **Commissione per il federalismo fiscale**, la pagina di riferimento è:

http://parlamento.camera.it/organismi_bicamerale/16/128/141/scheda_commissione.asp

- **Alla data del 18 ottobre solo due decreti hanno compiuto l'intero iter legislativo e sono entrati in vigore: quello sul federalismo demaniale e quello su Roma Capitale.**
- Il terzo è alla discussione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo.
- Il quarto e il quinto devono andare alla discussione della Conferenza unificata.

¹ Si segnala la Scheda 8236 -Nota informativa del governo in materia di federalismo fiscale disponibile alla pagina:

<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/lgextr/jsp/dettaglio.jsp?scheda=8236>.

Connesso alla tematica del federalismo è anche il disegno di legge Scheda n. 8604 sul CODICE DELLE AUTONOMIE. In materia si segnala la scheda pubblicata alla pagina:

<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/lgextr/jsp/dettaglio.jsp?scheda=8604>.

1.3.1 Federalismo demaniale.

Il primo decreto legislativo approvato è stato quello recante "**Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42**" - *Testo pubblicato nella G.U. n. 134 dell'11 giugno 2010.*

E' entrato in vigore il 26 giugno 2010².

Lo schema del decreto era stato approvato in via preliminare il 17 dicembre 2009 dal Consiglio dei Ministri.

Dopo un lungo e specifico iter il parere della Commissione bicamerale è stato espresso il 19 maggio 2010.

Il Governo ha adottato il decreto definitivo il 20 maggio 2010.

Per approfondimenti si veda il sito del Ministero Le Riforme per il federalismo alla pagina:

<http://www.riformeistituzionali.it/documentazione/le-riforme-istituzionali/il-federalismo-fiscale/federalismo-demaniale.aspx>.

1.3.2 Disposizioni su Roma capitale.

Il secondo decreto approvato, invece è stato quello recante "**Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale**" - *Testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.*

Lo schema di decreto è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il **17 luglio 2010.**

La Commissione parlamentare ha espresso il parere il **16 settembre 2010.**

Il Decreto è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il **17/09/2010.**

Vedasi il Ministero Le Riforme per il federalismo alla pagina:

<http://www.riformeistituzionali.it/documentazione/le-riforme-istituzionali/il-federalismo-fiscale/ordinamento-transitorio-di-roma-capitale.aspx>

² Vedi infra, par. 2

Entrando nel merito del provvedimento, l'ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

Il comma 3 dell'art. 24 della legge delega individua le ulteriori funzioni, rispetto a quelle già attribuite, spettanti al comune di Roma:

- a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;
- b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
- c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
- d) edilizia pubblica e privata;
- e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;
- f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
- g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell' articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

Il decreto, nei sette articoli che lo compongono, si limita a fissare l'assetto istituzionale, transitorio, di "Roma Capitale" senza però stabilirne le funzioni e le competenze, infatti, dopo questo primo decreto, ce ne sarà un secondo e più importante che riguarderà i nuovi poteri che saranno trasferiti alla città. Roma ha, dunque, un nuovo status giuridico: non più Comune ma "ente speciale Roma Capitale".

Sullo schema del decreto legislativo sono stati sentiti, come da procedura prevista dalla legge delega, la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il comune di Roma; in questo modo assume particolare importanza il principio di leale collaborazione al fine di definire l'ordinamento della città di Roma.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento qualificato come fonte recante disposizioni fondamentali dell'ordinamento di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Le norme in esso contenute costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dell'Ente e possono essere modificate, derogate o abrogate dalle leggi dello Stato solo espressamente.

L'articolo 2 indica come organi di governo di Roma capitale l'Assemblea capitolina con 48 consiglieri (oggi sono 60), la Giunta capitolina con massimo 12 assessori e il Sindaco.

Il successivo articolo 3 disciplina l'Assemblea capitolina quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, e l'approvazione dello statuto.

L'articolo 4 invece concerne il Sindaco e la Giunta capitolina. Il Sindaco può partecipare ai Cdm, quando all'ordine del giorno ci sono provvedimenti che riguardano Roma.

Lo status di amministratori di Roma Capitale individuati nel Sindaco, negli Assessori componenti della Giunta e nei Consiglieri dell'Assemblea capitolina è disciplinato dall'articolo 5. Un decreto del ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Assemblea capitolina, stabilisce lo stipendio degli amministratori.

L'articolo 6 contiene la clausola di invarianza finanziaria: dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.³

³ Si allegano alcuni Link di approfondimento materia:

[Decreto legislativo su Roma Capitale n. 156 del 17 settembre 2010](#)

[Schema di dlgs recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale \(179,55 kB \)](#)

[Parere della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale](#)

[Parere della Commissione bilancio della Camera dei deputati](#)

[Rilievi deliberati dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati](#)

[Parere della Regione Lazio](#)

[Parere Provincia di Roma](#)

[Parere Comune di Roma](#)

[Dossier Camera su legislazione straniera. Le capitali in Europa](#)

1.3.3 Fabbisogni standard di comuni

Il terzo schema reca disposizioni in materia di “**Determinazione dei fabbisogni standard di comuni**” ed è stato approvato in **via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 2010**.

L’**intesa** della Conferenza unificata è stata sancita in data **29 luglio 2010**.

Il testo dello schema di decreto è stato trasmesso alle Camere il 6 agosto 2010.

Il testo è attualmente alla discussione delle Commissioni parlamentari competenti e della Commissione bicamerale.

Il testo è reperibile alla pagina:

<http://www.riformeistituzionali.it/media/77900/dlgs%20fabbisogni%20standard%20atto240.pdf>

Per una lettura del testo si veda il dossier della Camera alla pagina:

<http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/NVDOC240.htm>

e quello del Senato alla pagina:

http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_di_lettura/NL87.pdf

Il provvedimento si compone di 8 articoli:

- Oggetto (articolo 1)
- Funzioni fondamentali e classificazione delle relative spese (articolo 2)
- Metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard (articolo 3)
- Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard (articolo 4)
- Pubblicazione dei fabbisogni standard (articolo 5)
- Gradualità (articolo 6)
- Revisione a regime dei fabbisogni standard (articolo 7)
- Disposizioni finali ed entrata in vigore (articolo 8)

Nel primo articolo si specifica che il decreto è rivolto a disciplinare la determinazione del fabbisogno standard per Comuni e Province per superare, se pur gradualmente, il criterio della spesa storica. I fabbisogni standard dovranno, a regime, garantire il finanziamento integrale della “*spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni ad eventualmente ad esse implicate*”.

Il secondo articolo individua le funzioni fondamentali e relative spese per i Comuni e le Province.

Si precisa che tale individuazione ha funzione provvisoria fino all'entrata in vigore della Legge statale che definirà le funzioni fondamentali di Comuni, Città Metropolitane e Province, attualmente in discussione al Senato in seconda lettura. Si tratta del cosiddetto Codice delle Autonomie.

Il terzo articolo norma la metodologia di determinazione dei fabbisogni standard che si baserà su:

- l'individuazione dei modelli organizzativi;
- l'analisi dei costi;
- l'individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard.

Il quarto articolo è il più complesso e stabilisce il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard attraverso 5 momenti:

- la Società per gli studi di settore–Sose s.p.a. predispone le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, utilizzando i dati di spesa storica.
- la stessa società provvede poi alla verifica della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni;
- al fine di realizzare gli obiettivi di cui sopra la Soge può predisporre questionari per raccogliere dai Comuni e dalle Province dati contabile e strutturali; gli Enti locali hanno 60 giorni per rispondere;
- in relazione agli accordi intervenuti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali la Soge si avvale della collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL);
- le metodologie predisposte sono sottoposte all'approvazione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo; questo organismo segue anche il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni.

Il quinto articolo dispone che la nota metodologica per la procedura di calcolo nonché il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia siano “adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale”. Gli Enti locali devono dare adeguata informazione pubblica dei contenuti del decreto di cui sopra.

L'articolo sesto individua nell'anno 2012 l'inizio della fase transitoria per il superamento della spesa storica che si deve sviluppare con le seguenti modalità:

- nel 2011 il criterio dei fabbisogni standard è determinato riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali; il processo di gradualità dovrà realizzare l'entrata a regime nel triennio successivo;
- nel 2012 queste procedure e questo percorso devono riguardare almeno i due terzi delle funzioni fondamentali ed arrivare a regime nel successivo triennio;
- nel 2013 il criterio dei fabbisogni standard deve riguardare tutte le funzioni con l'entrata a regime nel triennio successivo.

L'articolo 7 dispone che, per dare continuità al “processo di efficientamento” dei servizi locali, l'eventuale rideterminazione dei fabbisogno standard deve avvenire entro il terzo anno successivo alla precedente adozione.

Le relative determinazioni sono trasmesse al momento della sua istituzione alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che si avvale della Commissione tecnica paritetica.

L'articolo 8 contiene tre disposizioni finali:

- I fabbisogni standard delle Città metropolitane, via via che si costituiranno saranno definiti secondo le norme del presente decreto, in quanto compatibili;
- La Soge dovrà realizzare i compiti attribuiti dal decreto nell'ambito delle proprie risorse.

1.3.4 Federalismo fiscale municipale

Il quarto schema attiene alle “**Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale**” ed è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 2010.

Il testo è reperibile alla pagina:

<http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/federalismo%20municipale.pdf>

1.3.5 Autonomia di entrata per le regioni e fabbisogni standard nel settore sanitario

L'ultimo di decreto attiene **all'autonomia di entrata per le regioni a statuto ordinario e le province ubicate nel loro territorio, nonché la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.**

Lo schema è stato approvato **in via preliminare dal governo il 7 ottobre 2010.**

Come risulta dal titolo stesso in uno stesso decreto sono state introdotte norme che in precedenza erano state inserite in testi diversi, in particolare le disposizioni di entrata per le regioni e i fabbisogni standard nel settore sanitario.

Lo schema di decreto **va ora alla discussione della Conferenza unificata**, prima di essere trasmesso al Parlamento.

Il testo dello schema di decreto è reperibile alla pagina:

<http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Federalismo-fiscale-in-Consiglio-dei-ministri-passa-il-decreto-attuativo-sul-fisco-di-regioni-e-province-e-i-costi-standard-in-sanita>

La Conferenza delle Regioni ha discusso dello schema di decreto il 14 ottobre 2010, esprimendo una serie di rilievi. Le Regioni torneranno a riunirsi il 26-27 ottobre 2010, alla vigilia della Conferenza unificata che è stata convocata per il 28 ottobre 2010.

Si veda alla pagina:

<http://www.regioni.it/mhonarc/readsqltop1.aspx>

E' inoltre disponibile presso il Settore Studi, Documentazione supporto giuridico legale un testo della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle province autonome: “**MATERIALI per una discussione sul processo di attuazione della legge n. 42 del 2009**”.

2. DECRETO LEGISLATIVO N. 85 DEL 28 MAGGIO 2010 “ATTRIBUZIONE A COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE E REGIONI DI UN LORO PATRIMONIO”

In materia di federalismo demaniale, come si è già detto, è stato approvato il decreto legislativo n. 85/2010, il quale - in attuazione della delega contenuta nell'articolo 19 della legge sul Federalismo fiscale (Legge n. 41 del 5 maggio 2009) - disciplina l'individuazione e l'attribuzione dei beni statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni.

La sua piena attuazione è articolata in più momenti: qui di seguito si intende offrire alcuni elementi sintetici del decreto sul federalismo demaniale, nonché fare il punto sulla tempistica della fase applicativa.

2.1 Quattro criteri fondamentali

1. Il trasferimento avviene a titolo non oneroso;
2. gli enti territoriali sono tenuti a garantirne la massima valorizzazione funzionale;
3. l'individuazione da parte dello Stato dei beni trasferibili avviene previa intesa conclusa in sede di Conferenza unificata;
4. l'individuazione e l'attribuzione dei beni avviene sulla base della disciplina del decreto e attraverso uno o più successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio.

2.2 Beni non trasferibili che rimangono allo Stato

1. Gli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello stato
2. Porti e aeroporti di rilevanza nazionale
3. I beni appartenenti al patrimonio culturale
4. I beni che sono stati oggetti di accordi ed intese con gli enti territoriali per la loro valorizzazione
5. Le reti di interesse statale ivi comprese quelle stradali ed energetiche
6. Le strade ferrate in uso di proprietà dello stato
7. I parchi nazionali e le riserve naturali statali

8. I beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, del Senato, della Camera, degli altri organi di rilevanza costituzionale
9. I fiumi di ambito sovraregionale (Po, Tevere, ecc.)
10. I laghi di ambito sovraregionale, salvo intesa tra le regioni interessate

2.3 Beni trasferibili agli Enti territoriali

2.3.1 Trasferiti alle Regioni

1. Tutti i beni del demanio marittimo e relative pertinenze (esclusi quelli in uso alle amministrazioni statali)
2. I beni del demanio idrico e relative pertinenze nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale
3. I laghi di ambito sovraregionale (Lago, Maggiore, Garda, Idro) trasferibili solo se interviene intesa tra le Regioni interessate.

2.3.2 Trasferiti alle province

1. I laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono su una sola provincia
2. Miniere e le relative pertinenze ubicate in terraferma
3. Quote eventuali dei proventi dei canoni del demanio idrico destinate dalle Regioni alle province

2.3.3 Trasferiti agli Enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni)

Tutti gli altri beni mobili e immobili trasferibili, compresi porti e aeroporti di non rilevanza nazionale.

2.3.4 Tre “categorie di beni”

Ai fini del trasferimento è dunque possibile individuare tre “categorie” di beni:

- i beni che vengono trasferiti di imperio da parte dello stato alle regioni e alle province;
- i beni che possono essere richiesti da Regioni e Enti territoriali;
- i beni trasferibili, ma che non vengono richiesti dalle Regioni e dagli Enti territoriali

2.4 *Procedimento*

2.4.1. Iter

1. Composizione elenco beni non trasferibili
2. Composizione elenco beni trasferibili
3. Richiesta del bene da parte degli Enti territoriali con relazione su finalità e modalità prevalenti di utilizzazione
4. Decreti di attribuzione
5. Successivi decreti di individuazione e attribuzione dei beni trasferibili

2.4.2. Composizione dell’elenco dei beni non trasferibili

Il Governo dispone di 180 giorni per emanare l’elenco dei beni trasferibili. Per poter fare questo elenco.

1. Le amministrazioni statali hanno **90 giorni** dall’entrata in vigore del decreto legislativo (**26 luglio 2010**) per trasmettere all’Agenzia del demanio l’elenco dei beni immobili di cui richiedono l’esclusione dal trasferimento. Il 23 settembre 2010 si è concluso questo termine.⁴

⁴ L’Agenzia del Demanio sta pubblicando l’elenco, che viene aggiornato con scadenza quindicinale, dei beni che fanno parte del patrimonio statale. L’elenco è consultabile alla pagina:
<http://benidellostato.agenziademanio.it/BeniPatrimoniali/index.php/patrimoniostato/index>

2. L'agenzia del demanio può chiedere chiarimenti.
3. Sempre entro **90 giorni** l'Agenzia del demanio compila l'elenco dei beni non trasferibili.
4. La conferenza unificata dispone dei successivi **30 giorni** per esprimere il parere in merito.
5. L'Agenzia del demanio entro **45 giorni** dalla compilazione del primo elenco deve rendere pubblico sul sito internet dell'Agenzia i beni esclusi dal trasferimento con l'indicazione delle motivazioni pervenute.
6. Con le medesime procedure l'elenco può essere integrato e modificato.

2.4.3. Composizione dell'elenco dei beni trasferibili e decreti di attribuzione

1. Il Governo dispone di **180 giorni** dall'entrata in vigore del decreto legislativo (**26 giugno 2010**) per emanare uno o più decreti del presidente del consiglio contenenti gli elenchi dei beni trasferibili.
2. I beni sono individuati singolarmente e per gruppi.
3. Entro **60 giorni successivi al termine di scadenza della presentazione delle domande** da parte degli Enti territoriali, su proposta del Ministro dell'economia, sentite le regioni e gli enti locali interessati, deve essere emanato un ulteriore decreto del presidente del consiglio dei Ministri che attribuisca i beni.
4. **La data di pubblicazione sulla G.U.** della attribuzione, costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna regione o ciascun Ente locale.
5. Il trasferimento dei beni ha luogo nello **stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano**, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale nel possesso

giuridico e subentro di tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.

2.4.4. Domanda di attribuzione degli Enti territoriali

1. Le Regioni e gli Enti locali hanno a disposizione **60 giorni (termine perentorio)** dalla data di pubblicazione sulla G.U. degli elenchi dei beni trasferibili per inoltrare una apposita domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio, **correlata di relazione**.
2. La relazione deve contenere **l'indicazione delle finalità e le modalità prevalenti di utilizzazione dei beni richiesti**. Nel caso in cui si faccia riferimento a un gruppo di beni, la domanda di attribuzione deve riferirsi a tutti i beni compresi nel gruppo.

2.4.5. Richieste e decreti di attribuzione successivi

1. **Ogni due anni**, a partire dal 1[^] gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge, su richiesta ed enti locali, sono predisposto uno o più decreti di attribuzione di ulteriori beni resisi disponibili per ulteriori trasferimenti.
2. Gli enti territoriali possono individuare e richiedere beni non inseriti in precedenti decreti allegando una relazione attestante i benefici derivati alle amministrazioni pubbliche da una diversa utilizzazione funzionale dei beni o da una migliore valorizzazione in sede locale.

2.5 *Quote dei proventi dei canoni alle province*

Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo sul federalismo demaniale, dispone che i decreti di attribuzione e trasferimento dei beni debbano essere adottati dal Presidente del Consiglio **entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Questa data di partenza è il 26 giugno 2010.**

Lo stesso comma dispone che siano **trasferiti alle regioni con le relative pertinenze:**

- i beni del demanio marittimo;
- i beni del demanio idrico.

E che siano invece **trasferiti alle province con relative pertinenze:**

- i beni del demanio idrico limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono su una sola provincia;
- le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma.

Il comma 2 dell'articolo 3 dispone **una ulteriore risorsa per le province:**
una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico trasferito alle Regioni.

Pertanto **una quota dei proventi dei canoni deve essere destinata, da ciascuna regione,** tenendo conto delle risorse idriche presenti in una determinata provincia e della funzioni amministrative che questa stessa svolge, **alle province su cui insistono i beni del demanio idrico.**

La regione e le province interessate hanno a disposizione un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo (26 giugno 2010) entro il quale raggiungere una intesa per la ripartizione delle quote, decorso il quale è il governo stesso che le determina, tenendo conto dei medesimi criteri ed in forza del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 5 giugno 2003.

In conclusione per quanto riguarda la tempistica:

- **il governo ha come data limite per i decreti di trasferimento e attribuzione dei beni il 23 dicembre 2010;**
- **le regioni per la realizzazione di una intesa con le province sulla ripartizione dei proventi dei canoni idrici, successivamente alla emanazione dei decreti, hanno come data limite il 25 giugno del 2011.**

2.6 Non utilizzo del bene trasferito

1. Nel caso in cui il bene trasferito non venga utilizzato dall'Ente territoriale nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati nella relazione allegata alla domanda di attribuzione, **il governo esercita il potere sostitutivo** al fine di garantire la migliore utilizzazione del bene.
2. Il governo può decidere **il suo trasferimento al patrimonio vincolato**.

2.7 Patrimonio vincolato

1. Per i beni per i quali non sia stata presentata domanda di attribuzione uno specifico decreto del Presidente del consiglio **dispone la loro confluenza in un patrimonio vincolato affidato all'Agenzia del demanio o all'amministrazione che ne cura la gestione**.
2. Essa provvede alla valorizzazione e alienazione degli stessi beni, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati sulla base di appositi accordi di programma e protocolli di intesa.
3. **Trascorsi 36 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di inserimento nel patrimonio vincolato** senza che sia stata siglata alcuna intesa, i beni rientrano nella piena disponibilità dello Stato.
4. Essi possono essere assegnati successivamente attraverso l'emanazione di nuovi decreti.

2.8 Status dei beni trasferiti

1. Il trasferimento dei beni ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale nel possesso

giuridico e subentro di tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.

- 2. I beni trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile dei comuni, delle province delle città metropolitane e delle regioni.**
- 3. Eventuali contenzioni in atto restano in capo allo Stato.**
4. I beni appartenenti al demanio marittimo, idrico ed aeroportuale ricadono invece nello specifico regime del Codice civile e del Codice della navigazione e dalle leggi regionali e statali, nonché dalle norme comunitarie del settore con particolare riferimento a quelle relative alla concorrenza.
- 5. Il Presidente del Consiglio con specifico decreto può, per beni diversi da quelli del demanio marittimo, idrico aeroportuale, disporre il loro mantenimento nel demanio o la loro inclusione nel patrimonio indisponibile.**
6. Per i beni trasferiti che restano assoggettati ai regimi dei beni demaniali l'eventuale passaggio al patrimonio è dichiarato dall'amministrazione dello Stato e sui predetti beni non possono essere costituiti diritti di superficie.

2.9 Alienazione dei beni del patrimonio disponibile

I beni trasferiti che entrano a far parte del **patrimonio disponibile** degli enti territoriali **possono essere alienati rispettando due condizioni:**

1. **previa valorizzazione** attivando le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico;
2. **ottenendo la attestazione di congruità** da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio a seconda delle competenze; quest'ultime devono rilasciare l'eventuale attestazione entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente territoriale.

Le risorse nette derivate dalle alienazioni oppure dalla eventuale cessione di fondi immobiliari a cui siano stati attribuiti i medesimi beni sono attribuite:

1. **per il 75% agli Enti territoriali** per essere destinate alla riduzione del debito dell'Ente (solo in sua assenza ed in ogni caso solo per la parte eccedente possono essere utilizzate per investimenti);
2. **per il 25% alla riduzione del debito statale**, cioè allo specifico Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato.

Gli Enti locali in stato di dissesto finanziario, fino a quando perdura lo stato di dissesto **non possono alienare i beni ad essi attribuiti**, che possono essere utilizzati solo per finalità di carattere istituzionale.

3. DOCUMENTI DI APPROFONDIMENTO

Si segnalano alcuni documenti di approfondimento a cura del Settore disponibili *on line*.

- Focus n. 35 **Il Federalismo demaniale**
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2010/n.35_Il_federalismo_demaniale.pdf
- Focus n. 33 **La legge sul federalismo fiscale e l'iter applicativo** 13 maggio 2010
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2010/n.33_federalismo_fiscale.pdf
- Focus n. 23 **Legge n. 42 del 5 maggio 2009 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”**
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2009/23_federalismo_fiscale.pdf

- Focus n. 17 **Federalismo fiscale** 8 ottobre 2008
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2008/17federalismo_fiscale.pdf

Inoltre, con riguardo specificatamente al **Federalismo fiscale** si segnalano:

a) documentazione governativa e parlamentare:

- L'attuazione del federalismo fiscale Note informative
Presidenza del Consiglio dei Ministri
<http://www.riformeistituzionali.it/media/66362/attuazione%20federalismo%20fiscale%20note%20informative%20-%20sitoweb%20dipartimento.pdf>
- La relazione del Governo sul federalismo fiscale 30/06/10
<http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=24722>
- Intervento del Ministro Tremonti sul Federalismo fiscale
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_fiscale/tremonti.pdf
- La spesa delle Regioni
<http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=24773>

b) articoli ed approfondimenti della dottrina sul federalismo fiscale

- Autonomia finanziaria e coordinamento della finanza pubblica nella legge delega sul federalismo fiscale: poche luci e molte ombre
di Guido Rivosecchi
<http://www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/Rivosecchi-federalismo-fiscale-per-Astrid.pdf>
- Risorse, spese, controlli e responsabilità dopo la legge delega sul federalismo fiscale
di Pasquale Fava 01/02/010
<http://www.uniese.it/pubblicazioni/risorse-spesse-controlli-e-responsabilita-dopo-la-legge-delega-sul-federalismo-fiscale.html>

- Il Federalismo fiscale è ok ma manca ancora qualcosa
di Daniele Trabucco 18/06/09
<http://www.diritto.it/docs/27903>
- Le parole del federalismo fiscale:
<http://www.arealocale.com/default.asp?action=article&ID=3961>
- I problemi istituzionali del federalismo fiscale: le riforme necessarie
di Mario Savino su Astrid
http://www.astrid-online.it/rassegna/14-05-2010/Savino_Ec_It_n.3_09.pdf
- Federalismo fiscale: principi e criteri; prima fase attuativa a cura della Direzione scientifica dell'Ifel ANCI
<http://portale.webifel.it/articoli.do?metodo=getAllegato&idAllegato=9761>
- Una riforma difficile (ma necessaria): il federalismo fiscale alla prova della sua attuazione
di Franco Bassanini su Astrid
http://www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/Bassanini_FedFisc-Una-riforma-difficile.pdf
- Federalismo fiscale, ma non solo: la legge n. 42 del 2009, su Federalismi
di Claudio Tucciarelli 19/05/10
http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?dpath=document\editoriale&dfile=tucciarelli_editoriale+formattato.pdf&content=Federalismo+fiscale,+ma+non+solo:+la+legge+n.42+del+2009&content_auth=Claudio+Tucciarelli
- Il Federalismo fiscale. una risorsa anche per il Mezzogiorno
di Ettore Jorio 19 maggio 2010:
[http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=16193&dpath=document&dfile=18052010131318.pdf&content=Il+federalismo+fiscale:+una+risorsa+anche+per+il+Mezzogiorno+\(a+condizione+che...\)++stato++dottrina+-](http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=16193&dpath=document&dfile=18052010131318.pdf&content=Il+federalismo+fiscale:+una+risorsa+anche+per+il+Mezzogiorno+(a+condizione+che...)++stato++dottrina+-)
- La nuova autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali
di Enrico Buglione 19 maggio 2010:
<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=16192&dpath=document&dfile=18052010130231.pdf&content=La+nuova+autonomia+finanziaria+delle+regioni+e+degli+enti+locali++stato++dottrina+->

- La legge delega sul federalismo fiscale: una valutazione degli emendamenti approvati dalla Camera nota di lettura su Astrid a cura di Giorgio Macciotta
http://www.astrid-online.it/rassegna/Rassegna-27/27-04-2009/MACCIOTTA_Fed-fiscale_Nota-di-lettura-e-testi-a-fronte_22_04_09.pdf
- Federalismo fiscale: la verità prima di tutto e poi gli strumenti per il cambiamento di Ettore Jorio su Federalismi 30/06/10
<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=16502&dpath=document&dfile=29062010223431.pdf&content=Federalismo+fiscale:+la+verità,+prima+di+tutto,+e+poi+gli+strumenti+per+il+cambiamento.+--+stato+--+dottrina>
- Il federalismo fiscale: i contenuti della relazione Tremonti di Ettore Iorio su Federalismi 13/07/10
http://www.federalismi.it/AppMostraDoc.cfm?Artid=16601&content=Il+federalismo+fiscale:+i+contenuti+della+relazione+Tremonti&content_author=Ettore+Jorio
- Federalismo e territorio dossier di Geograficamente
<http://geograficamente.wordpress.com/2010/04/10/federalismo-e-territorio-una-riforma-federale-dello-stato-non-puo-esserci-senza-la-riorganizzazione-dei-troppi-comuni-salviamo-l%E2%80%99appartenenza-e-la-tradizione-dei-municipi-ma-creiamo-nuove/>
- E' infine disponibile presso il Settore Studi, Documentazione supporto giuridico legale un testo della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle province autonome: MATERIALI per una discussione sul processo di attuazione della legge n. 42 del 2009.

Con riguardo ai **decreti legislativi attuativi**

a) documentazione governativa e parlamentare:

- Parere della Commissione parlamentare sulla attuazione del federalismo fiscale sullo schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (Atto n. 196) 19/05/10
http://www.astrid-online.it/il-sistema1/Normativa/Schema-di-/Dlgs_fed-demaniale_parere_Comm-sul-federalismo_19_05_10_approvato.pdf

- La relazione governativa sul finanziamento degli enti territoriali prevista dalla legge delega sul federalismo fiscale 30 giugno 2010
<http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/BIO285.htm>
- Documentazione Camera e Senato per l'esame di atti del Governo
http://mobile.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2010/Dossier_208.pdf
- Pagina del governo di presentazione del federalismo municipale
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_municipale/
- Audizione ANCI in Commissione bicamerale 10/6/10
<http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/20100610%20documento%20audizione%20federalismo.pdf>
- Dichiarazioni di Errani dopo discussione conferenza unificata e riunione governatori
http://www.regioni.it/mhonarc/details_misc.aspx?id=51479
- Audizione della Corte dei Conti in Commissione bicamerale
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_per_il_parlamento/audizione_4_maggio_2010.pdf
- Audizione dell'Agenzia del demanio alla Commissione bicamerale
<http://www.camera.it/dati/leg16/lavori/stenbic/62/2010/0428/sooor.htm>
- Intesa Anci sullo schema di decreto su fabbisogni standard
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_027958_Anci%20punto%203.pdf
- Intesa in sede di Conferenza unificata del 29 luglio 2010 sullo schema di Decreto legislativo su Roma capitale
http://www.statoregioni.it/testo_print.asp?idprov=8558&iddoc=28018&tipoDoc=2
- Intesa in sede di Conferenza Unificata sullo schema di Decreto legislativo su fabbisogni standard
http://www.statoregioni.it/testo_print.asp?idprov=8560&iddoc=28022&tipoDoc=2

b) articoli ed approfondimenti della dottrina sui decreti attuativi

- Il decreto legislativo sul federalismo demaniale 6/2010 su Assonime Note e studi
<http://www.assonime.it/AssonimeWEB/servletAllegati?numero=3578>
- Federalismo demaniale: il primo passo nell'attuazione del federalismo fiscale di Veronica Nicotra e Franco Pizzetti su Astrid
http://www.astrid-online.it/rassegna/28-04-2010/Nicotra_Pizzetti_Fed-demaniale_04_2010.pdf
- Federalismo demaniale da Patrimonio pubblico a cura di Marco Antoniol
http://www.patrimoniopubblico.it/site/Federalismo_demaniale.asp?IDPagina=12
- Federalismo fiscale e l'attuazione del "federalismo demaniale" dossier della Legautonomie
<http://www.legautonomie.it/Documenti/Dossier/Federalismo-fiscale-e-l-attuazione-del-federalismo-demaniale>
- Il neofederalismo demaniale di Marco Catalano
http://www.unitel.it/attachments/2644_Il%20neo-federalismo%20demaniale%20.pdf
- Il federalismo fiscale verso i costi standard di Ettore Jorio su Federalismi
<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=16385&dpath=document&dfile=15062010153959.pdf&content=Il+federalismo+fiscale+verso+i+costi+standard+--+stato+--+dottrina+->
- Federalismo fiscale: un esercizio sui costi standard su Sintesi Centro Studi 28/04/2010
<http://www.centrostudisintesi.com/index.php?module=VgContenuti&func=display&mid=401>